

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL SERVIZIO PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA - 2021/2025

Oggetto

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento per la durata di un quadriennio del servizio per l'assicurazione infortuni, responsabilità civile generale a favore della Federazione Ginnastica d'Italia.

Premessa

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura ordinaria ex art. 60 del suddetto Decreto da espletarsi tramite l'ausilio di strumenti telematici di aggiudicazione messi a disposizione dalla piattaforma di e-procurement federale. La Federazione Ginnastica d'Italia ritiene opportuno esperire, prima dell'avvio della procedura di appalto, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento, con particolare attenzione sulle caratteristiche tecniche del servizio e sulla base d'asta presunta, garantendo, tra l'altro, pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione agli operatori economici.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una **semplice indagine esplorativa e preliminare, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto, né alla preselezione di operatori economici da invitare, attesa la natura formalmente e sostanzialmente aperta della futura procedura.** Con tale consultazione, la FGI intende altresì:

- agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di voler indire l'appalto;
- verificare preliminarmente l'esistenza di operatori economici in grado di svolgere le attività richieste. Resta inteso che i requisiti di partecipazione alla successiva gara potranno essere resi noti soltanto a seguito di definizione del capitolato e degli atti di gara che, in questa sede, sono ancora in fase di perfezionamento e per la cui redazione si rende necessario, appunto, l'espletamento della presente indagine;
- avviare un dialogo informale con gli operatori economici, onde ricevere dai medesimi osservazioni e verificare l'eventuale esistenza di soluzioni tecniche alternative per l'espletamento dei suddetti servizi nonché la reale contendibilità della base d'asta presunta indicata.

Pertanto, la descrizione tecnica di seguito riportata, rappresenta una mera bozza preliminare suscettibile di modifiche in sede della successiva indizione e approvazione degli atti di gara, per i quali la FGI valuterà di tenere conto degli eventuali contributi/osservazioni pervenuti.

Si precisa che ogni eventuale contributo che dovesse pervenire in risposta al presente avviso, è prestato gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese da parte degli operatori economici interessati.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente avviso valgono le disposizioni previste all'art. 66 del Dlgs 50/2016 e alle linee guida ANAC n.14.

Contatti e termine per la presentazione dei contributi/osservazioni:

I relativi contributi/osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione al seguente indirizzo PEC: acquisti@pec.federginnastica.it

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Roberto Pentrella*)



**DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI,
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA
D'ITALIA**

Durata 4 anni – 31/12/2021 31/12/2025

Numero tesserati iniziali:

Atleti Agonisti (GOLD e SILVER TOP): 58.000

Atleti Agonisti (SILVER BASE): 10.000

Atleti Non Agonisti (salute e fitness e ginnastica per tutti): 7.000

Dirigenti: 4.000

Ufficiali di gara: 200

Tecnici: 4.500

Soggetti B: 42

Atleti Nazionali: 89

Atleti Nazionali Juniores: 63

Statistica Sinistri: aggiornata 24/03/2021

Infortunati:

- Liquidati: n. 882 per euro 1.396.874,54
- Riservati: n. 472 per euro 393.015,00

Responsabilità Civile Terzi:

- Liquidati: n. 5 per euro 25.903,00
- Riservati: n. 9 per euro 1.325.520,00

Base d'asta: 3.000.000 euro

DEFINIZIONI

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Atleti Agonisti (GOLD): Tesserati alla Federazione che svolgono l'attività sportiva competitiva di alto livello organizzata dalla Federazione, dai suoi organi centrali o periferici, dalle società affiliate.

Atleti Agonisti (SILVER): Tesserati alla Federazione che svolgono l'attività sportiva competitiva di base organizzata dalla Federazione, dai suoi organi centrali o periferici, dalle società affiliate.

Atleti Non Agonisti (salute e fitness e ginnastica per tutti): Tesserati alla Federazione che svolgono l'attività sportiva organizzata dalla Federazione, dai suoi organi centrali o periferici, dalle società affiliate senza partecipare a gare o competizioni.

Dirigenti: Dirigenti, Membri dei Comitati Regionali e Presidenti di Società Affiliate.

Ufficiali di gara: Ufficiali di Gara, Segretari di Gara, Direttori di Gara, Membri delle Commissioni Tecniche Agonistiche e Funzionali, Membri dei Comitati Settore Agonistico e Membri dell'equipe sanitaria.

Tecnici: Tecnici, Allenatori e Istruttori.

Soggetti B: Presidente, Consiglieri Federali, Segretario Generale, Revisori dei Conti, Commissione Federale di Garanzia, Ufficio Procuratore Federale e Componenti Organi di Giustizia.

Atleti Nazionali: Ginnasti facenti parte delle Squadre Nazionali presenti nell'apposito elenco fornito dal Contraente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)

Atleti Nazionali Juniores: Ginnasti facenti parte delle Squadre Juniores Nazionali presenti nell'apposito elenco fornito dal Contraente.

SEZIONE INFORTUNI

La copertura si intende operante a favore di tutti gli iscritti alla Federazione Ginnastica d'Italia durante la pratica di attività Sportive, Sociali, Culturali e del tempo libero purché svolte sotto l'egida della Federazione stessa. L'assicurazione vale anche durante gli allenamenti, le competizioni e/o gare, ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale ed internazionale. Tale copertura sarà valida per qualsiasi tipo di attività rientrante negli scopi del contraente e delle società ad esse affiliate in occasioni di riunioni, incarichi, missioni documentabili attraverso verbali con data certa. Per i soggetti A e B la copertura è rientrante per tutte le attività relative al rischio mandato.

È compreso il rischio in itinere secondo le seguenti modalità:

- Tragitto andata e ritorno dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro per allenamento, gara o manifestazione (comunque con un massimo di due ore);
- Tragitto andata e ritorno dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro per le attività istituzionali a cui è chiamato a partecipare (valida per i soggetti A e B);
- Durante le trasferte per gare, allenamenti e ritiri fuori sede.

Il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro.

Sono considerati infortuni:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) l'annegamento;
- 3) l'assideramento o il congelamento;
- 4) i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche;
- 5) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
- 6) le ernie addominali traumatiche;
- 7) le conseguenze di strappi muscolari;
- 8) le punture di insetti (escluso la malaria) morsi di rettili e animali;
- 9) il contatto accidentale con corrosivi;
- 10) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- 11) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 12) gli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche
- 13) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi e' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- 14) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- 15) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
- 16) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall'esercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 35 – Rischio volo;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)



- e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- f) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
- g) da guerra e insurrezioni;
- h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
- i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
- j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

- **Morte:** la somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l'arenamento, l'affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico o privato, non escluso dalle condizioni di polizza, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
- **Invalidità permanente:** Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla "Tabella Lesioni". Per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Precisazioni:

- Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
- Sono escluse le fratture patologiche e le fratture spontanee.
- Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato).
- Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
- Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro dodici mesi dal prodursi dell'evento stesso.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
- Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovra riscaldati) di intensità non

inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.

Invalidità permanente – franchigia assoluta

Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'art. 36 non supera:

- Categoria "A" (Atleta Agonista GOLD, Soggetti A e B): il 3%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3% ed inferiore al 15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
- Categoria "B" (Atleta Agonista SILVER Top): il 5%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5% ed inferiore al 15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.
- Categoria "C" (Atleta Agonista SILVER Base e Atleta non Agonista): il 7%; qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 7% ed inferiore al 15%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità.

Qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 15% la franchigia si intenderà annullata e l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla percentuale di invalidità.

Le norme regolate nel presente articolo non trovano applicazione per i ginnasti appartenenti alle categorie Atleti Nazionali ed Atleti Nazionali Juniores.

➤ Rimborso Spese Mediche

Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Don Joy, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per:

- trasporto dell'Assicurato con ambulanza o altro mezzo all'Istituto di cura e viceversa;
- onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
- farmaci;
- esami di laboratorio, diagnostici e fisioterapici;
- rette di degenza;
- protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

La Compagnia rimborsa altresì le spese extra ricovero (su prescrizione medica) per:

- a) Accertamenti diagnostici;
- b) Prestazioni mediche ed infermieristiche specialistiche;
- c) Trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- d) Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista;

Sono comprese le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori con un massimale di 500,00 euro.


Le garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 per evento.

Per gli Atleti Nazionali e Nazionali Juniores le cui spese di cura sono state sostenute e/o rimborsate dal Contraente si provvederà alla liquidazione direttamente al Contraente dietro presentazione di fatture, notule ovvero delibera di rimborso a favore dell'assicurato; inoltre sono comprese, solo per due categorie di atleti sopra indicati, le spese sostenute in presenza di patologie infortunistiche degenerative preesistenti con un sub massimale di 3.000,00 euro.

Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di 2.000,00 € per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione, il massimale si riduce a 1.000,00 € per anno e per persona per gli assicurati quali Atleti Agonisti, Atleti Salute e Fitness e Soggetti A.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)



Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata a favore di tutti i tesserati, società affiliate e della Federazione, comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti l'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative, sono comprese le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, di gare, organizzate dalla Federazione per conto proprio, dei comitati, delle delegazioni territoriali e delle società sportive affiliate.

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne:

- il Contraente, le sue strutture;
- i tesserati alla F.G.I.;
- le Società affiliate alla F.G.I.;

per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dal Contraente e dai Comitati Provinciali, Regionali e dalle Società Sportive affiliate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali il Contraente, le sue strutture e le Società affiliate alla F.G.I. siano tenute all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.

Sono considerati Terzi fra di loro:

- i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla F.G.I. nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali, Provinciali e delle Società affiliate;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Esclusioni:

- L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)



- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- q) da amianto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne la Federazione, le sue strutture, i tesserati e le società affiliate, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge e quando svolgono attività organizzate F.G.I.

Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali **sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.**

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Esclusioni:

La presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)



Allegato delibera SG
n. 32/SEAVP del 7.4.2021

- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

SEZIONE SOMME ASSICURATE

GARANZIA INFORTUNI

Atleti Agonisti (Gold e Silver Top), Dirigenti, Ufficiali di gara e Tecnici

Caso morte € 80.000,00

Caso invalidità permanente € 80.000,00

Rimborso spese mediche € 5.000,00

Atleti Agonisti (Silver Base), Atleti non Agonisti

Caso morte € 80.000,00

Caso invalidità permanente € 80.000,00

Atleti Nazionali Juniores

Caso morte € 150.000,00

Caso invalidità permanente € 150.000,00

Rimborso spese mediche € 10.000,00

Atleti Nazionali

Caso morte € 200.000,00

Caso invalidità permanente € 200.000,00

Rimborso spese mediche € 10.000,00

Soggetti B

Caso morte € 300.000,00

Caso invalidità permanente € 300.000,00

Rimborso spese mediche € 10.000,00

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Tutti i tesserati

per ogni sinistro € 500.000,00

ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 500.000,00

e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di € 550.000,00

Società affiliate

per ogni sinistro € 2.000.000,00

ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 2.000.000,00

e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di € 2.000.000,00

Contraente

per ogni sinistro € 3.000.000,00

Ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 3.000.000,00

e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di € 3.000.000,00

GARANZIA RESPONSABILITÀ VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Contraente, Società Affiliate

per ogni sinistro € 1.000.000,00

Ma con il limite per ogni persona danneggiata di € 1.000.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Pentrella)